SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2001.

Conferma e nomina di componenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 22 agosto 2001.

Modifica al decreto del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge n. 248/2001 . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 16 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Primula 75 soc. coop. a r.l.», in Lavello . . . . Pag. 8

DECRETO 20 luglio 2001.

Modifica della tabella allegata al decreto ministeriale 24 dicembre 1997 concernente l'approvazione dei programmi di sviluppo a valere sull'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236 . . . . Pag. 8

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Iustitia», in Pontremoli . . . . Pag. 9

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Nuova CEIC», in Carrara . . . . Pag. 9

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consulfidi», in Carrara . . . . Pag. 10

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alberica», in Massa . . . . Pag. 10

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 3 agosto 2001.

Rettifica al decreto ministeriale 30 marzo 2001, concernente l'utilizzo del nome geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. già riconosciuti a «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» . . . . Pag. 10

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna . . . . Pag. 11

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trapani. Pag. 12

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Lecce . . . . Pag. 12

DECRETO 10 agosto 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 30 luglio 2001 concernente l'interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001. Pag. 13

DECRETO 20 agosto 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia . . . . . . Pag. 13

DECRETO 21 agosto 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nelle regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, nella regione autonoma Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano . . . . Pag. 14

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 7 agosto 2001.

Dichiarazione di «tipo approvato» per le pompe a mano tipo H21-96 per la manovra di porte stagne di compartizione navale fabbricate dalla società IMS Norway . . . . Pag. 15

DECRETO 9 agosto 2001.

Recepimento della rettifica alla direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi . Pag. 16

DECRETO 10 agosto 2001.

Recepimento della direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annunci di proposte di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 17

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 4 settembre 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 19

Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato: Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Perdonanza dell'Aquila, del Corteo storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria, della Goletta verde, della Centomiglia del Garda e del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, manifestazione 2001 - Estrazione 26 agosto 2001 . . . . Pag. 20

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Montefarmaco Research» . . . . Pag. 20

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quota» . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mainflu» . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megalovir» . . . . . . Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iliaclor». . . . . Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano « Ipsumor» . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «N-Acetilcisteina». . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ondeva» . . . . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Totelle» . . . . Pag. 24

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amplital». Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vagisil». Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bal Boots» . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloral». Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infludrink» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunigar». Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacrifilm» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline». . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Formitrol» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anxolam» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacampicillina RKG» . . . . Pag. 27

Regione Puglia:

Approvazione definitiva della variante generale al piano regolatore generale del comune di Fasano . . . . Pag. 27

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Foggia . . . . Pag. 27

Approvazione della variante al piano regolatore generale per ampliamento area cimiteriale, in Foggia . . . . . . Pag. 27

Approvazione della variante al piano regolatore generale per suoli Lacalamita, in Gravina di Puglia . . . . Pag. 27

Approvazione della variante al piano regolatore generale per ampliamento cimitero urbano, in San Giovanni Rotondo. Pag. 27

Comune di Bisegna: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. Pag. 28

Comune di Brindisi: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. Pag. 28

Comune di Campolieto: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. Pag. 28

Comune di Cirò: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 Pag. 28

Comune di San Giovanni La Punta: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. . . . . Pag. 28

Comune di San Maurizio d'Opaglio: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. . . . . Pag. 29

Comune di Scarperia: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. Pag. 29

Comune di Valenzano: Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001. Pag. 29

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2001.

Conferma e nomina di componenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e, in particolare, l'art. 4 con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993, e successive conferme e sostituzioni, con il quale sono stati nominati i componenti della predetta Autorità;

Visti, in particolare, i propri decreti in data 3 giugno 1997, con i quali si è proceduto, rispettivamente, alla conferma del prof. Ferrante Pierantoni e alla nomina dell'ing. Stefano Isgrò a componenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 39/1993, i componenti dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;

Vista la nota n. Pres/32.01 del 12 luglio 2001, con la quale il presidente dell'Autorità ha proposto la conferma dell'ing. Stefano Isgrò e la nomina dell'ing. Claudio Manganelli a componenti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Decreta:

L'ing. Stefano Isgrò è confermato componente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'ing. Claudio Manganelli è nominato componente dell'Autorità medesima, per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 243

ALLEGATO

STEFANO ISGRÒ

È nato a Roma nel 1940 e si è laureato in ingegneria elettronica presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Ha iniziato la sua attività lavorativa nel settore dell'information and comunication technology nel 1965 prima presso la società Selenia, oggi Alenia, e poi fino al 1969 presso la società Ibm Italia.

Dal 1969 al 1978 è stato in Banca d'Italia, prima responsabile della Sezione calcolo scientifico presso il Servizio studi e successivamente capo dell'Ufficio progettazione procedure elettroniche e dirigente capo delle Divisioni di analisi e programmazione ed architetture hardware ed impianti presso il Servizio elaborazione e sistemi informativi. Nello stesso periodo, ha coordinato la, realizzazione delle procedure di calcolo del modello econometrico M1B1 dei sistemi di analisi e stima per la ricerca economica e della procedura unificata della matrice dei conti.

Dal 1979 al 1990, dopo aver lasciato la Banca d'Italia, è stato amministratore unico della società Ingegneria dei sistemi informativi, specializzata in consulenza organizzativa e nella progettazione di grandi sistemi informativi. In tale posizione, in particolare, ha svolto attività di consulenza e di definizione delle strategie di sviluppo, pianificazione e controllo presso oltre 60 istituzioni finanziarie e Ministeri (Tesoro, Finanze, Industria ed Esteri). Nello stesso periodo, per conto dell'Associazione bancaria italiana ha svolto attività di:

coordinamento dei rapporti con Banca d'Italia, Cipa, Consob, Istituti centrali ed aziende di credito riguardo a specifiche iniziative;

progettazione di sistemi di pagamento basati sulla automazione interbancaria (bancomat, pos, incassi generalizzati) e delle applicazioni in circolarità basate sul Sistema interbancario di trasmissione dati (Rni);

definizione di convenzioni e regolamenti in merito ai sistemi di pagamento.

Dal 1986 al 1989, su designazione della Confagricoltura, è stato consigliere della società Agrisiel.

Dal 1990 al 1995, su designazione dell'Abi, è stato Vice presidente operativo di Cedborsa, oggi fuso con la Società interbancaria per l'automazione. In tale posizione, ha coordinato i rapporti con la Consob, la Banca d'Italia, il Consiglio di borsa, gli agenti di cambio e le società di intermediazione mobiliare, nonché progettato e realizzato:

il sistema telematico della Borsa valori;
il mercato telematico delle spezzature;
il mercato telematico dei derivati;
il mercato telematico dei titoli di Stato.

Nello stesso periodo è stato anche consigliere delegato della società Numera, su mandato della Banca di Sassari, e consigliere della società Intersiel, su mandato della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Alla fine del 1995 ha lasciato Cedborsa per assumere la carica di amministratore della Isi ed ha effettuato lo studio delle strategie di sviluppo dei sistemi informativi dell'Ente poste e della Cassa depositi e prestiti.

Dal giugno 1997 è membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. In tale veste, ha seguito la progettazione della rete dei gabinetti dei Ministeri (G-Net) e della rete unitaria della pubblica amministrazione (Rupa), il sistema di riscossione unificato delle entrate (F24), il sistema dei pagamenti della pubblica amministrazione e le iniziative per il monitoraggio della spesa pubblica.

CLAUDIO MANGANELLI

È nato a Roma nel 1935 e si è laureato in ingegneria industriale presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Ha iniziato a lavorare nel settore dell'information technology nel 1964, dapprima presso la società Ibm Italia, nell'ambito di progetti speciali real-time per la difesa e successivamente presso la società Siemens Data, come responsabile di progetti e successivamente come responsabile di vendita a grandi utenti. Ha poi operato nella Sip (oggi Telecom), sviluppando un ufficio di Edp auditing e la pertinente metodologia.

Nel 1978 ha iniziato un'esperienza decennale estremamente significativa presso l'Associazione bancaria italiana, dove ha coordinato e sviluppato, nell'ambito del sistema bancario, il settore dei moderni sistemi di pagamento e della moneta elettronica quali il servizio bancomat, la rete interbancaria di trasmissione dati, le carte di credito, il primo progetto pilota di carte di pagamento con microcircuito. In questo ruolo, è stato membro di numerosi gruppi di lavoro nazionali (nell'ambito della Convenzione interbancaria per i problemi dell'automazione) e internazionali (Comitato eurocheque e Gruppo di esperti per la information technology nell'ambito della Federazione bancaria europea). È stato consigliere di amministrazione della Società interbancaria per l'automazione e presidente del Consorzio interbancario lombardo per la moneta elettronica.

Ha presentato relazioni in materia di pagamenti elettronici in numerosi convegni nazionali e internazionali; tra questi, il convegno sulla moneta elettronica (Tokyo, 1985) promosso dalla Federazione bancaria giapponese, il meeting sulla banca elettronica organizzato in Buenos Aires dall'Istituto italo-latinoamericano con le banche del Sudamerica, al convegno sui sistemi elettronici di pagamento organizzato dalle Casse di risparmio jugoslave in Abbazia.

Dal 1989 al 1994 è stato direttore centrale presso la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania e vicedirettore generale presso la società Carisiel incaricata di gestire, in qualità di outsourcer, l'informatica della banca; in questa funzione, ha svolto compiti di coordinamento delle attività progettuali e di implementazione del sistema informativo, con particolare attenzione al controllo dei costi ed alla verifica delle prestazioni.

Dal 1995 al giugno 1997 è stato vicepresidente del Consorzio Telcal, consorzio costituito da Finsiel, Telecom e regione Calabria, con il compito di informatizzare la pubblica amministrazione locale.

Nel marzo del 1997 è stato nominato, per un quadriennio, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. In questo ruolo, è stato relatore di numerosi provvedimenti riguardanti la raccolta e il trattamento di dati personali tramite sistemi di tecnologia digitale; ha partecipato ai lavori del Gruppo dei garanti europei in materia di commercio elettronico; ha organizzato convegni in materia di Internet, videosorveglianza, smart cards, producendo documenti e relazioni sui temi trattati.

01A9721

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 agosto 2001.

Modifica al decreto del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 11, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti il decreto ministeriale, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FRIVENT nelle confezioni «30 compresse ril. prolungato 600 mg» A.I.C. n. 029554019 e «30 compresse ril. prolungato 400 mg» A.I.C. n. 029554021, a favore della società Dompé S.p.a.;

Visto il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali, tra cui quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, per il medicinale di cui trattasi la domanda di rinnovo è stata presentata alla scadenza del quinquennio, e cioè entro e non oltre quattro anni e nove mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione;

Decreta:

Il decreto n. 283 del 24 maggio 2001 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del medicinale FRIVENT, nelle confezioni «30 compresse ril. prolungato 600 mg» A.I.C. n. 029554019 e «30 comprese ril. prolungato 400 mg» A.I.C. n. 029554021, la cui autorizzazione all'immissione in commercio, a favore della società Dompè S.p.a., con sede in via Campo di Pile s.n., L'Aquila, codice fiscale n. 01241900669, è confermata.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2001

Il dirigente: TOMINO

01A9702

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 248/2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, ed in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare la corresponsione di nuove concessioni nonché di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991;

Ritenuto che la concessione o la proroga dei suddetti trattamenti di sussidiazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 158/2001, mirano alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori all'interno dei processi aziendali;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi di lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione: qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%.

Art. 2.

È prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 2 miliardi di lire. La misura del sopra richiamato trattamento è ridotta del 20%.

Art. 3.

È prorogato l'accesso, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza, nel limite di 6 miliardi di lire, di cui 4 miliardi di lire per il trattamento di mobilità e 2 miliardi di lire per il trattamento di integrazione salariale straordinaria. Per l'erogazione del trattamento di mobilità l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve fare riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. Per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria si deve tenere conto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 4.

L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di 6 miliardi di lire. La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%.

Art. 5.

È concesso, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel limite di 33 miliardi di lire, in deroga alla normativa vigente in materia, ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1999, qualora il drastico calo degli appalti di cui all'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, provochi nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale.

Il predetto trattamento è finalizzato, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, alla riammissione in azienda dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro o a riduzioni di orario di lavoro, ovvero alla loro riallocazione. Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le procedure di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 6.

È prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite di 5 miliardi di lire, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Synthesis S.p.a., con sede e stabilimento in Massa Carrara. La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il predetto trattamento.

Art. 7.

È prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nei limiti di 12 miliardi di lire, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla società Isotta Fraschini S.p.a., con sede e stabilimento in S. Ferdinando (Reggio Calabria). La misura del surrichiamato trattamento è ridotta del 10%. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il predetto trattamento.

Art. 8.

Ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b),* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è concessa, nel limite di 40 miliardi di lire una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, per il periodo dal 1° agosto 1999 alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della predetta legge n. 84/1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare. L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 9.

È concessa, dal 1° gennaio 1997 al 6 agosto 1997 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nel limite di 800 milioni di lire, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fleur, con sede in Calderara di Reno (Bologna) e unità in Pian di Macina frazione di Pianoro (Bologna).

Art. 10.

È concessa, dal 2 giugno 1997 al 10 agosto 1997 una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nel limite di 200 milioni di lire, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.L.I., con sede in Eraclea (Venezia) e unità in Cologno Monzese (Milano).

Art. 11.

Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Gela, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, sono corrisposti per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre 24 mesi, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinario, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, e la relativa contribuzione figurativa. La predetta indennità è corrisposta, nel limite di 14 miliardi di lire, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164/1965.

Art. 12.

Ai lavoratori dipendenti dalla Fondazione di culto e religione Istituto Papa Giovanni XXIII, con sede in Serra d'Aiello (Cosenza), sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 2001, è concessa, nel limite di 30 miliardi lire, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, per un periodo non eccedente 24 mesi. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente la predetta indennità.

Art. 13.

Il trattamento economico di mobilità, previsto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogato, di dodici mesi, nel limite massimo di 6 miliardi di lire. A tal fine i lavoratori interessati presentano apposita istanza alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competenti per territorio, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dal decreto-legge del 3 maggio 2001, n. 158, nel limite di 190 miliardi di lire l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione

delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
MORESE

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 73

01A9773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Primula 75 soc. coop. a r.l.», in Lavello.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

«Primula 75 soc. coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio Di Ciommo M., in data 12 dicembre 1975, registro società n. 577 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 953.

Potenza, 16 luglio 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A9657

DECRETO 20 luglio 2001.

Modifica della tabella allegata al decreto ministeriale 24 dicembre 1997 concernente l'approvazione dei programmi di sviluppo a valere sull'art. 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-*ter* riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, concernente i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1997, relativo all'approvazione, fra gli altri, del programma di sviluppo presentato da Catania sviluppo S.p.a. ed alla determinazione del contributo a carico del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993;

Vista la nota n. 25/01 del 1º febbraio 2001 con la quale la predetta società ha comunicato la modifica della denominazione sociale;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 2 dicembre 1998 con il quale viene deliberata la variazione della denominazione sociale da «Catania Sviluppo S.p.a.» a «Investicatania S.c.p.a.»;

Visto il nuovo statuto sociale adottato dalla predetta società in data 2 dicembre 1998;

Ritenuto che occorre modificare la denominazione della società Catania Sviluppo S.p.a.;

Decreta:

La tabella allegata al decreto ministeriale del 24 dicembre 1997 è modificata relativamente alla variazione della denominazione della società «Catania Sviluppo S.p.a.» in «Investicatania S.c.p.a.».

Roma, 20 luglio 2001

Il direttore generale: CARLÀ

01A9700

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Iustitia», in Pontremoli.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545, prima parte, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, circa le modalità di sostituzione dei liquidatori ordinari di società cooperative;

Vista la nota n. 2973/P del 14 settembre 1999 del Ministro del lavoro - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni applicative del decreto ministeriale di cui sopra;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 novembre 1990, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa «Iustitia», con sede in Pontremoli, nominando liquidatore della stessa la sig.ra Vinci Renata;

Visto l'accertamento ispettivo, esperito nei confronti della suddetta cooperativa da un revisore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara, in cui si ravvisa la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa il decesso del precedente liquidatore;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001, pervenuto in data 1° agosto 2001;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del citato art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Lucchesini Roberto, nato a Pisa il 30 luglio 1964, con studio professionale in Massa, via San Giuseppe Vecchio n. 51/b, è nominato liquidatore della società cooperativa «Iustitia», con sede in Pontremoli, costituita in data 7 novembre 1963 per rogito notaio dott. Angella Mario, registro delle imprese n. 2022, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione della sig.ra Vinci Renata.

Carrara, 8 agosto 2001

Il dirigente provinciale: GALLINA

01A9655

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Nuova CEIC», in Carrara.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545, prima parte, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, circa le modalità di sostituzione dei liquidatori ordinari di società cooperative;

Vista la nota n. 2973/P del 14 settembre 1999 del Ministro del lavoro - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni applicative del decreto ministeriale di cui sopra;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31 settembre 1993, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa «Nuova CEIC», con sede in Carrara, nominando liquidatore della stessa il sig. Telara Azelio;

Visto l'accertamento ispettivo, esperito nei confronti della suddetta cooperativa da un revisore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara, in cui si ravvisa la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione in parola;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del 16 luglio 2001, pervenuto in data 1° agosto 2001;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del citato art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Dello Jacono Paolo, nato a Benevento il 23 ottobre 1967, con studio in Carrara, via Rosselli n. 17, è nominato liquidatore della società cooperativa «Nuova CEIC», con sede in Carrara, costituita in data 29 gennaio 1982, per rogito del notaio dott. Lucentini Guido, registro delle imprese n. 3661, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione della sig. Telara Azelio.

Carrara, 8 agosto 2001

Il dirigente provinciale: GALLINA

01A9656

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consulfidi», in Carrara.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545, prima parte, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, circa le modalità di sostituzione dei liquidatori ordinari di società cooperative;

Vista la nota n. 2973/P del 14 settembre 1999 del Ministro del lavoro - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni applicative del decreto ministeriale di cui sopra;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 25 ottobre 1989, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa «Consulfidi» con sede in Carrara, nominando liquidatore della stessa il sig. Buffa Antonio;

Visto l'accertamento ispettivo, esperito nei confronti della suddetta cooperativa da un revisore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara, in cui si ravvisa la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione in parola;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001, pervenuto in data 1° agosto 2001;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del citato art. 2545 del codice civile;

Decreta:

La dott.ssa Bugliani Michela, nata a Carrara il 25 aprile 1960, con studio in Marina di Carrara, via A. Maggiani, 153-*bis*, è nominata liquidatore della società cooperativa «Consulfidi», con sede in Carrara, costituita in data 25 novembre 1987 per rogito notaio dott. La Rosa Carmelo, registro delle imprese n. 5717, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del rag. Buffa Antonio.

Carrara, 18 agosto 2001

Il dirigente provinciale: GALLINA

01A9703

DECRETO 8 agosto 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Alberica», in Massa.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2545, prima parte, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, circa le modalità di sostituzione dei liquidatori ordinari di società cooperative;

Vista la nota n. 2973/P del 14 settembre 1999 del Ministro del lavoro - Direzione generale della cooperazione, contenente disposizioni applicative del decreto ministeriale di cui sopra;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 27 luglio 1994, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa «Alberica» con sede in Massa, nominando liquidatore della stessa il sig. Giusti Enrico;

Visto l'accertamento ispettivo, esperito nei confronti della suddetta cooperativa da un revisore incaricato dalla direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara, in cui si ravvisa la necessità di sostituire il predetto liquidatore, causa il decesso del precedente liquidatore;

Visto il parere favorevole ed unanime del comitato centrale per le cooperative del 23 maggio 2001, pervenuto in data 1° agosto 2001;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del citato art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Carmassi Cesare Maria, nata a Massa il 2 luglio 1962, con studio professionale in Massa, via San Giuseppe Vecchio n. 51-*b*, è nominato liquidatore della società cooperativa «Alberica», con sede in Massa, costituita in data 8 ottobre 1986 per rogito notaio dott. Ricci Gio Batta, registro delle imprese n. 5312, già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del dott. Giusti Enrico, deceduto.

Carrara, 8 agosto 2001

Il dirigente provinciale: GALLINA

01A9704

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2001.

Rettifica al decreto ministeriale 30 marzo 2001, concernente l'utilizzo del nome geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. già riconosciuti a «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 concernente l'utilizzo del nome geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. già riconosciuti a «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata»;

Considerato che per mero errore materiale è stato indicato per i V.Q.P.R.D. che possono utilizzare il nome geografico Sardegna la sola «denominazione di origine controllata e garantita» e non anche la «denominazione di origine controllata»;

Ritenuto necessario doversi procedere alla rettifica del primo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 30 marzo 2001, con la previsione dell'utilizzo del nome «Sardegna» per tutti i vini già riconosciuti a «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata», così come richiesto dalla regione Sardegna;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 30 marzo 2001 concernente l'utilizzo del nome geografico Sardegna nella designazione e presentazione dei vini V.Q.P.R.D. già riconosciuti a denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.

Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita appresso elencate, prodotte nella regione Sardegna, possono essere precedute dal nome geografico «Sardegna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9705

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli inteventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dell'8 aprile 2001 nella provincia di Forlì-Cesena;

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Forlì-Cesena:

grandinate dell'8 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Montiano, Roncofreddo;

Ravenna:

gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Faenza, Riolo Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9589

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trapani.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli inteventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 8 aprile 2001 nella provincia di Trapani;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trapani:

grandinate dell'8 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Salemi, Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9590

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Lecce.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli inteventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 28 febbraio 2001 nella provincia di Lecce;

grandinate 12 aprile 2001 nella provincia di Lecce;

gelate dal 14 aprile 2001 al 15 aprile 2001 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Putignano, Sammichele di Bari, Turi;

Lecce:

tromba d'aria del 28 febbraio 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Veglie;

grandinate del 12 aprile 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9591

DECRETO 10 agosto 2001.

Modifiche al decreto ministeriale 30 luglio 2001 concernente l'interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2001 che disciplina le modalità di interruzione tecnica dell'attività di pesca;

Ritenuto opportuno, nelle more di operare la revisione delle linee gestionali delle attività di pesca, non discostarsi dagli indirizzi finora seguiti in materia di interruzione tecnica delle unità abilitate alla pesca Mediterranea e delle unità che esercitano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno;

Considerato che sussistono le motivazioni di ordine tecnico che hanno, anche per le annualità precedenti, giustificato le diverse modalità di attuazione dell'interruzione tecnica delle predette unità, particolarmente per quanto attiene alla distanza dalle aree di pesca del porto di armamento;

Ravvisata l'urgenza di dettare disposizioni che recepiscano quanto in premessa citato;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 7 del decreto ministeriale 30 luglio 2001 in premessa citato, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«2. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi che esercitano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno, in deroga alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, attuano il fermo al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di due giorni per ogni cinque di attività.

3. Al fine dell'osservanza di quanto indicato al comma 2, l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo».

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9720

DECRETO 20 agosto 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della direzione regionale all'agricoltura della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole nella regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati, nel limite massimo di due gradi per tutti i vini a denominazione di origine controllata delle provincie di Udine, Pordenone e Gorizia, nel limite massimo di 1 grado per tutte le tipologie «bianco» di vini a denominazione di origine controllata della provincia di Trieste, nel limite massimo di 1,5 gradi per tutte le tipologie «rosso» di vini a denominazione di origine controllata della provincia di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 20 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9588

DECRETO 21 agosto 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nelle regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, nella regione autonoma Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuvo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura delle regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, regione autonoma Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9587

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Dichiarazione di «tipo approvato» per le pompe a mano tipo H21-96 per la manovra di porte stagne di compartizione navale fabbricate dalla società IMS Norway.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995 con il quale il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti;

Vista l'istanza in data 10 luglio 2001 della società IMS, con sede in High Tech Steel Structures A/S N/4994 Akland Norway, costruttrice delle pompe a mano tipo H21-96 per la manovra di porte stagne di compartimentazione navale, intesa ad ottenere il riconoscimento del tipo approvato di dette pompe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 in data 18 aprile 1994 «Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da istallare a bordo delle navi mercantili»;

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la regola II - 1/15.7.1.4 della convenzione Solas 74 come emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.N.A., Direzione generale di Genova hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 12 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di «tipo approvato» ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, citato in premessa, le pompe a mano tipo H21-96 per la manovra di porte stagne di compartizione navale, fabbricate dalla società IMS Norway.

Art. 2.

Su ciascun esemplare delle pompe a mano di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati di individuazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante in Italia;

denominazione commerciale della pompa H21-96;

marchio «tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

numero e data del presente decreto di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il comandante generale
ammiraglio ispettore capo (CP)
SICUREZZA

01A9706

DECRETO 9 agosto 2001.

Recepimento della rettifica alla direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001, di recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, rettificato con il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001;

Vista la rettifica alla direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 64 del 6 marzo 2001, successivamente annullata e sostituita dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 151 del 7 giugno 2001;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il punto 6.3.5.6 dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 2001 è modificato come segue:

il valore «2 cm ± 1 cm», indicato nel primo rigo, è sostituito dal valore «3 cm ± 1 cm».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A9586

DECRETO 10 agosto 2001.

Recepimento della direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e foreste, nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 2000/2/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992, recante, fra l'altro, le norme di attuazione delle direttive 87/402/CEE e 89/681/CEE, relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;

Vista la direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 4 maggio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. I capi da I a V e VII dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 agosto 1991 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 2001 non è consentito:

rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

oppure

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto,

oppure

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

01A9707

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Abolizione dell'8 per mille dell'Irpef come meccanismo di finanziamento delle confessioni religiose dello Stato». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9829

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9830

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «*Referendum* abrogativo: abolizione del *quorum* e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale; obbligo di esame e votazione da parte del Parlamento delle proposte di legge di iniziativa popolare». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9831

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento del divorzio». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9832

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma del testo unico sugli stupefacenti: legalizzazione dei derivati della cannabis, somministrazione controllata di eroina, uso terapeutico della marijuana». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9833

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9834

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Abolizione del sostituto di imposta». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9835

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Separazione delle carriere dei magistrati». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9836

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione del registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso. Possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9837

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Apertura del Servizio sanitario nazionale alla concorrenza tra pubblico e privato nel finanziamento e nella produzione dei servizi ai cittadini». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9838

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Legalizzazione della prostituzione». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9839

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9840

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Abolizione del regime concordatario tra Stato e chiesa cattolica». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9841

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Nuova disciplina dei licenziamenti individuali (abolizione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori) e delega al governo per l'istituzione del sussidio di disoccupazione e per l'integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione del lavoro». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9842

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzioni in rete: delega al governo per la messa in rete di atti e attività istituzionali. Norme in materia di trasparenza degli atti comunali ed istituzione dell'albo pretorio telematico». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9843

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma presidenzialista dello Stato e modifica in senso uninominale e maggioritario delle leggi elettorali della Camera e del Senato». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9844

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Provvedimenti urgenti per il riordino del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, l'innalzamento dell'età minima per la pensione e il miglioramento delle pensioni minime». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9845

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riduzione dei termini di custodia cautelare. Semplificazione delle procedure in materia di liberazione anticipata». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9846

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Responsabilità civile dei magistrati». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9847

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifica ed armonizzazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e per le adozioni. Possibilità per le persone singole e le coppie non sposate di ottenere l'affidamento e l'adozione. Abbreviazione delle procedure relative». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9848

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma della legge sull'aborto, possibilità di ricorso all'aborto farmacologico, facilitazione dell'accesso ai metodi contraccettivi e alla pillola del giorno dopo». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9849

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9850

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Abolizione del finanziamento pubblico dei partiti». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9851

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Eutanasia». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9852

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 4 settembre 2001 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, previo deposito dei certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura». Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il «Partito Radicale», via di Torre Argentina n. 76 - Roma.

01A9853

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8970
Yen giapponese	107,10
Corona danese	7,4440
Lira Sterlina	0,61970
Corona svedese	9,5517
Franco svizzero	1,5151
Corona islandese	89,28
Corona norvegese	7,9630
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57307
Corona ceca	34,146
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,16
Litas lituano	3,5880
Lat lettone	0,5589
Lira maltese	0,4029
Zloty polacco	3,8183
Leu romeno	26969
Tallero sloveno	219,7255
Corona slovacca	43,341
Lira turca	1280000
Dollaro australiano	1,7170
Dollaro canadese	1,3899
Dollaro di Hong Kong	6,9965
Dollaro neozelandese	2,0690
Dollaro di Singapore	1,5657
Won sudcoreano	1144,57
Rand sudafricano	7,5828

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9854

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Perdonanza dell'Aquila, del Corteo storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria, della Goletta verde, della Centomiglia del Garda e del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, manifestazione 2001 - Estrazione 26 agosto 2001.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale della Perdonanza dell'Aquila, del Corteo storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria, della Goletta Verde, della Centomiglia del Garda e del Palio dei Normanni di piazza Armerina, avvenuta in Roma il 26 agosto 2001:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie L n. 85714 di lire 2 miliardi abbinato alla Dama Federica Pirro ed al giovin signore Massimo Intinarelli della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila;

2) biglietto serie O n. 49032 di lire 200 milioni abbinato al rione Castello vincitore del Corteo storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria;

3) biglietto serie G n. 85967 di lire 150 milioni abbinato alla Località marina Cinque Terre (La Spezia) vincitrice di Goletta Verde;

4) biglietto serie F n. 57684 di lire 100 milioni abbinato all'imbarcazione della Germania vincitrice della Regata Centomiglia del Garda;

5) biglietto serie R n. 84693 di lire 50 milioni abbinato al quartiere Castellina vincitore del Palio dei Normanni di Piazza Armerina;

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie L 85714 L. 3.000.000;

2) biglietto serie O 49032 L. 2.000.000;

3) biglietto serie G 85967 L. 1.500.000;

4) biglietto serie F 57684 L. 1.000.000;

5) biglietto serie R 84693 L. 500.000.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948 n. 1677 modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571, 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dalla Amministrazione dei monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 Roma entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B.: le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

01A9595

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Montefarmaco Research».

Estratto decreto A.I.C. n. 354 del 1º giugno 2001

Specialità medicinale: TAMOXIFENE MONTEFARMACO RESEARCH nelle forme e confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: società Montefarmaco Research r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Paolo da Cannobio, 9 - codice fiscale n. 12305360153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Laboratorio Bohm S.A. nello stabilimento sito in Fuenlabrada (Madrid), Spagna, Pol. Ind. Cobo Calleja.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034215018 (in base 10) - 10N53B (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 034215020 (in base 10) - 10N53D (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 15,20 mg (corrispondente a tamoxifene base 10,00 mg);

eccipienti: lattosio, amido di mais, gelatina, sodio croscaramellosio, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 300, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisito agli atti).

Una compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 30,40 mg (corrispondente a tamoxifene base 20,00 mg);

eccipienti: lattosio, amido di mais, gelatina, sodio croscaramellosio, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 300, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Tamoxifene montefarmaco research» è indicato per il trattamento del carcinoma mammario.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9671

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quota»

Estratto decreto A.I.C. n. 421 del 9 luglio 2001

Specialità medicinale: QUOTA nelle forme e confezioni:

«400 mg capsule uso orale» 50 capsule;

«12 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore;

«4 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore.

Titolare A.I.C.: Società Pharma Research r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2 - codice fiscale n. 02098100130.

Produttore: per la forma farmaceutica e confezione:

«400 mg capsule uso orale» 50 capsule, la produzione è effettuata da: Società Pharmatec International r.l. nello stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7.

Le operazioni terminali di controllo e confezionamento sono effettuate da: Società Crinos p.a. nello stabilimento sito in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2.

Per la forma farmaceutica e confezioni:

«2 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore;

«4 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore, la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: Società Crinos p.a. nello stabilimento sito in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg capsule uso orale» 50 capsule - A.I.C. n. 034556011 (in base 10) - 10YL3C (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'A.I.C., in ottemperanza all'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in esame non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«2 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore - A.I.C. n. 034556023 (in base 10) - 10YL3R (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«4 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose + erogatore - A.I.C. n. 034556035 (in base 10) - 10YL43 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-ASA) 400 mg;

eccipienti: talco, copolimero dell'acido metacrilico, sfere zuccherine (composte da saccarosio e amido), dietilftalato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido, indigotina, giallo chinolina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione (gel rettale 2g): un contenitore monodose contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-ASA) 2 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina + sodio carbossimetilcellulosa, sodio acetato triidrato, sodio metabisolfito, idrossietilcellulosa, disodio edetato, acido acetico glaciale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione (gel rettale 4g): un contenitore monodose contiene:

principio attivo: mesalazina (acido 5-aminosalicilico o 5-ASA) 4 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina + sodio carbossimetilcellulosa, sodio acetato triidrato, sodio metabisolfito, idrossietilcellulosa, disodio edetato, acido acetico glaciale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nelle fasi attive di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Capsule: colite ulcerosa e morbo di Crohn; trattamento delle fasi attive della malattia, prevenzione delle recidive.

Gel rettale: colite ulcerosa a localizzazione rettosigmoidea; trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9672

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mainflu»

Estratto decreto A.I.C. n. 452 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MAINFLU nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: Biosud S.r.l., con sede legale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti, 42 - codice fiscale n. 03658390657.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 035069018 (in base 10) - 11G72U (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., via E. Fermi, 50 - Settimo Milanese (Milano).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: flunisolide mg 100;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9673

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Megalovir»

Estratto decreto A.I.C. n. 460 19 luglio 2001

Specialità medicinale: MEGALOVIR nelle forme e confezioni:

«5% crema» tubo da 3 g;

«400 mg compressa» 25 compresse;

«800 mg compresse» 35 compresse;

«8% sospensione orale» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Società Levofarma r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 03363740659.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress r.l. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

«5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 034738017 (in base 10), 1143V1 (in base 32);

classe: «C»;

«400 mq compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 034738031 (in base 10), 1143VH (in base 32);

classe: «a con applicazione nota 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 034738043 (in base 10), 1143VV (in base 32);

classe: «A» con applicazione nota 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

«8% sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 034738056 (in base 10), 1143W8 (in base 32);

classe: «A» con applicazione nota 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 bicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 10 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: tefose 1500, glicerolo, acido stearico, paraffina liquida, metileparaidrossibenzoato, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, povidone, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, povidone, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

5 ml di sospensione orale all'8% contengono:

principio attivo: Aciclovir 400,0 mg;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa dispersibile, metileparaidrossibenzoato, propileparaidrossibenzoato, aroma amarena, acqua depurata q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Megalovir» crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitalis primario o ricorrente ed Herpes delle labbra;

«Megalovir» compresse e sospensione è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzionalità del sistema immunitario (immunocompetenti);

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con alterata funzionalità del sistema immunitario (immuno-compromessi);

per il trattamento delle infezioni da varicella ed herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9670

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iliaclor»

Estratto decreto A.I.C. n. 461 del 19 luglio 2001

Specialità medicinale ILIACLOR nelle forme e confezioni:

«5% crema» tubo da 3 g;

«400 mg compresse» 25 cmpresse;

«800 mg compresse» 35 compresse;

«8% sospensione orale» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Società Depo.Farma r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Pollena Trocchia (Napoli), via Guindazzi n. 44/54, codice fiscale n.02784481216.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress r.l. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 034739019 (in base 10), 1144UC (in base 32);

classe «C»;

«400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 034739033 (in base 10), 1144UT (in base 32);

classe: «A» con applicazione nota 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C.: n. 034739045 (in base 10), 1144V5 (in base 32);

classe: «A» con applicazione nota 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998. n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

«8% sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 034739058 (in base 10), 1144VL (in base 32);

classe: «A» con applicazione nota 84;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione non è coperta da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5 g;

eccipienti: tefose 1500, glicerolo, acido stearico, paraffina liquida, metileparaidrossibenzoato, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, povidone, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicollato di amido e sodio, povidone, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

5 ml di sospensione orale all'8% contengono:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa dispersibile, metileparaidrossibenzoato, propileparaidrossibenzoato, aroma amarena, acqua depurata q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Iliaclor» crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitalis primario o ricorrente ed herpes delle labbra;

«Iliaclor» compresse e sospensione è indicato:

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti con normale funzionalità del sistema immunitario (immunocompetenti);

per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti con alterata funzionalità del sistema immunitario (immuno-compromessi);

per il trattamento delle infezioni da varicella ed herpes zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9669

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano « Ipsumor»

Estratto decreto n. 473 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IPSUMOR, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse solubili» 12 compresse, «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml.

Titolare A.I.C.: Ipso Pharma S.r.l., con sede legale in Episcopia (Potenza), via San Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01256840768.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione:

«20 mg compresse solubili» 12 compresse;

A.I.C. n. 035001027 (in base 10), 11D4Q3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special product line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa solubile.

Princinio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina 142,66 mg; mannitolo 14,54 mg; saccarina, sodica 11,19 mg; sorbitolo 6,71 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; silice colloidale 5,93 mg: amido di mais 55,93 mg; povidone 41,38 mg; aroma anice 2,24 mg; aroma menta 1,12 mg.

Confezione:

«20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml;

A.I.C. n. 035001039 (in base 10), 11D4QH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special product line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione completa e controlli).

Composizione: 5 soluzione orale.

Principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg.

Eccipienti: saccarosio 3000 mg; glicerina 1000 mg; acido benzoico 2,5 mg; aroma menta 10,5 mg; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9668

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «N-Acetilcisteina»

Estratto decreto G n. 528 del 31 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica N-ACETILCISTEINA nella forma, confezione e con le specificazioni di seguito indicate:

confezione: «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Domenico Scarlatti, 31 - codice fiscale n. 12432150154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società E-Pharma Trento S.p.a., nello stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina, 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 034821025/G (in base 10) - 116NX1 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: N-Acetilcisteina mg 600;

eccipienti: acido citrico anidro; sodio bicarbonato; sorbitolo; L-Leucina; polietilenglicole 6000; saccarina sodica; aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa, bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie. Trattamento antidotico. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9674

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ondeva»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 601 del 2 agosto 2001

Specialità medicinale: ONDEVA.

Titolare AIC: Aventis Pharma S.p.a. - piazzale S. Turi 5, - 20149 Milano.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 blister PVC/AL da 28 compresse con film (14 CPR 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone);

A.I.C. n. 035315011/M (in base 10), 11PRB3 (in base 32);

3 blister PVC/AL da 28 compresse con film (14 CPR 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone);

A.I.C. n. 035315023/M (in base 10), 11PRBH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film:

Composizione: compressa I (giorni 1-14): compresse rivestite con film di colore giallo-arancio.

Principio attivo: estradiolo 2 mg (sotto forma di emidrato).

Eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa (3 cp e 6 cp), amido di mais, acido stearico, talco, macrogol 8000, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Composizione: compressa II (giorni 15-28): compresse rivestite con film di colore bianco.

Principi attivi: estradiolo 2 mg (sotto forma di emiidrato), trimegestone 0,5 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa 3 cp, amido di mais, acido stearico, talco, titanio diossido, sodio fosfato di basico diidrato, acico citrico monoidrato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione e controllo: Usiphar 56, route de Choisy au Bac BP509 60205 Compiegne Francia.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da carenza estrogenica e per la prevenzione dell'osteoporosi in donne in post-menopausa non istrectomizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9667

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Totelle»

Estratto del decreto AIC/LAC n. 602 del 2 agosto 2001

Specialità medicinale TOTELLE.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland Little Connell Newbridge Irlanda.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 blister PVC/AL da 28 compresse con film (14 CPR 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone);

A.I.C. n. 035316013/M (in base 10), 11PS9F (in base 32);

3 blister PVC/AL da 28 compresse con film (14 CPR 2 mg di estradiolo e 14 cpr 2 mg di estradiolo + 0,5 mg di trimegestone);

AIC n. 035315025/M (in base 10), 11PS9T (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: compressa II (giorni 1-14): compresse rivestite con film di colore giallo-arancio.

Principio attivo: estradiolo 2 mg (sotto forma di emiidrato).

Eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa (3 cp e 6 cp), amido di mais, acido stearico, talco, macrogol 8000, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Composizione: compressa II (giorni 15-28): compresse rivestite con film di colore bianco.

Principi attivi: estradiolo 2 mg (sotto forma di emiidrato), trimegestone 0,5 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, ipromellosa 3 cp, amido di mais, acido steorico, talco, titanio diossido, sodio fosfato di basico diidrato, acico citrico monoidrato.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione e controllo: Wyeth Medica Ireland Little Connell Newbridge Co Kildare Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva per i sintomi da carenza estrogenica e per la prevenzione dell'osteoporosi in donne in post-menopausa non istrectomizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9666

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amplital»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 437 del 27 giugno 2001

Medicinale «AMPLITAL».

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch, 1 - 2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 07089990159.

Variazione A.I.C.: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

È approvata la modifica delle specifiche relative alla sostanza attiva, la modifica delle specifiche relative al medicinale, il cambiamento delle procedure di prova relativa alla sostanza attiva, il cambiamento delle procedure di prova relativa al medicinale nonché la modifica legata ai supplementi aggiunti alla Farmacopea, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020121036 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 020121048 - iniett. 1 fl. 500 mg + 1 f. 2,5 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020121036 - «500 mg capsule» 12 capsule;

A.I.C. n. 020121048 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 500 mg + 1 fiala da 2,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vagisil»

Estratto decreto MCR n. 423 del 9 luglio 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «VAGISIL» nella forma e confezione: «2% +0,032% crema» tubo 60 g rilasciata alla società Combe Int. LTD con sede legale in Lansdowne Road Croydon (Gran Bretagna), è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della forma e confezione: «2% + 0,032% crema» tubo 60 g viene autorizzata la forma e confezione «2% + 0,032% crema» tubo 20 g;

produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Laleham Healthcare Ltd nello stabilimento sito in Newman Lane, Alton Hampshire, Gran Bretagna;

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2% + 0,032% crema» tubo 20 g, A.I.C. n. 028700033 (in base 10) OVCVD1 (in base 32);

Classe: «C»;

composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: lidocaina base g 2,0, clorotimolo g 0,032;

eccipienti: acqua depurata, acido stearico, glicerina, glicerina monostearato, olio di ricino solfonato, trietanolamina, dietilenglicoemonoetiletere, alcool isopropilico, profumo di rosa, zinco ossido, sodio diottilsolfosuccinato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

indicazioni terapeutiche: prurito vulvare e perianale;

periodo di validità: la validità del prodotto è di sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 028700021 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A9630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bal Boots»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 457 del 9 luglio 2001

Società Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Specialità medicinale: BAL BOOTS.

Confezione: IM 10 fiale 2 ml 100 mg. - A.I.C. n. 005212028.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Bal Boots, IM 10 fiale 2 ml 100 mg, A.I.C. n. 005212028, prodotti anteriormente al 23 maggio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 251 del 23 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloral»

Estratto decreto n. 425 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaka S.r.l., con sede in via Vetreria n. 1 - Grandate (Como), con codice fiscale n. 04899270153.

Medicinale: DICLORAL.

Confezioni:

«0,074 G/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml; A.I.C. n. 032085019;

«0,074 G/100 ml collutorio» 12 bustine da 15 ml; A.I.C. n. 032085021.

È ora trasferito alla società: prodotti Formenti S.r.l., con sede in via Correggio n. 43 - Milano, con codice fiscale n. 04485620159.

Produzione, controllo e confezionamento:

per la confezione «0,074 G/100 ml collutorio» 12 bustine da 15 ml; A.I.C. n. 032085021 la produzione ed il controllo vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Montefarmaco S.p.a., con sede in Pero (MI), via G. Galilei n. 7, mentre le operazioni di ripartizione e confezionamento presso Ivers Lee Italia S.p.a., sita in Caronno Pertusella (VA), corso della Vittoria n. 1533, fermo restando le autorizzazioni alla produzione, concesse all'ulteriore confezione «0,074 G/100 ml collutorio» 1 flacone da 200 ml; A.I.C. n. 032085019.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Infludrink»

Estratto decreto n. 427 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Smithkline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 03524320151.

Medicinale: INFLUDRINK.

Confezioni:

A.I.C. n. 034358010 - «polvere orale» 10 bustine da 6 g al limone;

A.I.C. n. 034358022 - «polvere orale» 10 bustine da 6 g al limone e miele.

È ora trasferito alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70, Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunigar»

Estratto decreto n. 428 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società LA.FA.RE. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, Ercolano, Napoli, con codice fiscale n. 00467860631.

Medicinale: FLUNIGAR.

Confezione: «30 mg/30ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml; A.I.C. n. 034968014.

È ora trasferito alla società: Farminvest S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9623

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacrifilm»

Estratto decreto n. 429 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., con sede in piazza XX settembre n. 2 - Villa Guardia (Como), con codice fiscale n. 01192270138.

Medicinale: LACRIFILM.

Confezione: «1% collirio, soluzione» flacone 10 ml; A.I.C. n. 034139016.

È ora trasferito alla società: Medivis S.r.l., con sede in via Marmolada n. 4 - Milano, con codice fiscale n. 11584260159.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline»

Estratto decreto n. 431 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pasteur Merieux Serums & Vaccins, con sede in Avenue Leclerc n. 58 - Lyon (Francia).

Medicinale: LYMPHOGLOBULINE.

Confezione: un flacone 5 ml; A.I.C. n. 025148014.

È ora trasferito alla società: Imtix Sangstat S.a.s., con sede in Immeuble Le Challenge n. 58 Avenue Debourg - Lyon (Francia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9624

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Formitrol»

Estratto decreto n. 432 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina n. 233, km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00687350124.

Medicinale NEO FORMITROL.

Confezioni:

20 compresse orosolubili; A.I.C. n. 032250019;

«Strong» 20 compresse orosolubili senza zucchero; A.I.C. n. 032250021.

È ora trasferito alla società: Mipharm S.p.a., con sede in via Bernardo Quaranta n. 12 - Milano, con codice fiscale n. 10036820156.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9627

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anxolam»

Estratto decreto n. 434 del 12 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio medicinale ANXOLAM fino ad ora registrato a nome della società Montefarmaco Research S.r.l., con sede in via Paolo da Cannobio n. 9, con codice fiscale n. 12305360153, è ora trasferito alla società: Hexan S.p.a., con sede in viale Amelia n. 70 - Roma, con codice fiscale n. 01312320680.

Si autorizza, altresì, la convenzione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la seguente variazione della denominata in:

Medicinale: ALPRAZOLAM.

Confezioni:

«0,25 MG compresse» 20 compresse; A.I.C. n. 033980018/G;

«0,50 MG compresse» 20 compresse; A.I.C. n. 033980020/G;

«1 MG compresse» 20 compresse; A.I.C. n. 033980032/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale ANXOLAM prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacampicillina RKG».

Estratto decreto n. 498 del 23 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale BACAMPICILLINA RKG, fino ad ora registrato a nome della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A (Milano) con codice fiscale n. 11274810156.

È ora trasferito alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 (Milano) con codice fiscale n. 12432150154.

Si autorizza, altresì la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in: BACAMPICILLINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034296018/G - «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 034296020/G - «800 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 034296032/G - «1,2 g compresse rivestite con film» 12 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9675

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva della variante generale al piano regolatore generale del comune di Fasano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1000 del 20 luglio 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente la variante generale al piano regolatore generale legge regionale n. 56/1980, del comune di Fasano.

01A9661

Approvazione definitiva del piano regolatore generale del comune di Foggia

La giunta della regione Puglia con atto n. 1005 del 20 luglio 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale legge regionale n. 56/1980, del comune di Foggia.

01A9662

Approvazione della variante al piano regolatore generale per ampliamento area cimiteriale, in Foggia

La giunta della regione Puglia con atto n. 703 dell'8 giugno 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale per ampliamento area cimiteriale. Delibera C.C. n. 76/99 e n. 259/2000. Approvazione.

01A9663

Approvazione della variante al piano regolatore generale per suoli Lacalamita, in Gravina di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 705 dell'8 giugno 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale per suoli Lacalamita. Delibera C.C. n. 89/98. Sentenza T.A.R. n. 734/96. Approvazione.

01A9664

Approvazione della variante al piano regolatore generale per ampliamento cimitero urbano, in San Giovanni Rotondo

La giunta della regione Puglia con atto n. 704 dell'8 giugno 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale per ampliamento cimitero urbano. Delibera C.C. n. 461/98 e n. 8/99. Approvazione.

01A9665

COMUNE DI BISEGNA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Bisegna (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2) prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare relativa ad abitazione principale;

(Omissis).

01A9777

COMUNE DI BRINDISI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Brindisi ha adottato il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Il comune di Brindisi ha fissato, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:

5,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;

7 per mille per tutti gli altri immobili e relative pertinenze.

(Omissis).

01A9778

COMUNE DI CAMPOLIETO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Campolieto (provincia di Campobasso) ha adottato il 28 febbraio 2001 e il 21 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare per l'esercizio finanziario 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000;

(Omissis).

01A9779

COMUNE DI CIRÒ

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cirò (provincia di Crotone) ha adottato il 28 giugno 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di fissare nel 7 per mille l'aliquota I.C.I. del comune di Cirò;

(Omissis).

01A9780

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Giovanni La Punta (provincia di Catania) ha adottato il 1º marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

I) di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in applicazione del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni:

abitazione principale 4,5‰;

immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e alloggi non locati 7‰.

II) che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuna di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

III) di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico sociale:

anziani (di età superiore ai 65 anni se uomini di età superiore ai 60 anni se donne) unici componenti il nucleo familiare e che abbiano come reddito solo il minimo della pensione INPS;

nucleo familiare con reddito 0 (zero) in possesso di una unica ed esclusiva abitazione ubicata nel territorio comunale;

si applica l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

(Omissis).

01A9781

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Maurizio d'Opaglio (provincia di Novara) ha adottato il 26 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di applicare, per l'anno 2001, l'aliquota ICI così come segue:

l'aliquota del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse così come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge n. 448 del 23 dicembre 1999;

l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2 e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e smi diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse.

2) di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovrà essere effettuata secondo una delle seguenti due modalità previste dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.:

mediante versamento su appositi modelli di conto corrente postale n. 17368283 intestati a «Comune San Maurizio d'Opaglio - Servizio tesoreria»;

mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Novara di Borgomanero.

(Omissis).

01A9782

COMUNE DI SCARPERIA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Scarperia (provincia di Firenze) ha adottato il 28 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

d) 7 per mille aliquota ordinaria;

e) 6,5 per mille per le unità immobiliari classificate (rientranti) nel gruppo catastale «C» (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia);

f) 5 per mille in favore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o delle unità immobiliari ad essa equiparate nel regolamento I.C.I. di questo ente in vigore per l'anno 2001;

(Omissis).

01A9783

COMUNE DI VALENZANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Valenzano (provincia di Bari) ha adottato il 16 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 sono determinate nel modo seguente:

a) aliquota abitazione principale 4 per mille;

b) aliquota altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili 5 per mille;

c) detrazione per abitazione principale L. 200.000;

c1) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nella quale è sita l'abitazione principale funzionalmente collegata ad essa ancorché distintamente iscritta in catasto; resta fermo che l'abitazione/principale e la sua pertinenza (C/2, C/6, C/7 garage o box o posto auto, soffitta e cantina) continuano a essere unità immobiliari distinte e separate. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione prencipale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

d) sono considerate direttamente adibite ad abitazioni principali le unità inimobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

Dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio ecomico-finanziario del bilancio comunale.

Di riservarsi l'adozione di provvedimenti per l'iscrizione in bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari dei comuni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del regolamento sulla imposta c.le immobili, adottato con deliberazione consiliare del commissario prefettizio n. 10 del 25 marzo 1999, esecutiva.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.126 del TT.EE.LL n. 267 del 18 agosto 2000.

(Omissis).

01A9784

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651206/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.